

Messaggio

numero
8481

data
28 agosto 2024

competenza
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Modifiche del Piano direttore n. 24 – Marzo 2024, Scheda V3 *Energia* Osservazioni ai ricorsi

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

Il 27 marzo 2024 lo scrivente Consiglio ha adottato le modifiche della scheda V3 *Energia* del Piano direttore cantonale concernenti alcuni impianti idroelettrici e il parco eolico del San Gottardo.

Contro tali modifiche sono stati interposti due ricorsi. Con il presente Messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione le osservazioni e le proposte di decisione sugli stessi.

Sommario

1	Premessa procedurale	2
2	Le modifiche della scheda V3.....	2
3	Le valutazioni della Confederazione	3
4	Ricorsi e proposte di decisione.....	4
4.1	Ricorso del Comune di Lavizzara.....	4
4.2	Ricorso della STAN.....	9
5	Sintesi delle proposte di decisione	10
6	Abbreviazioni	11

1 Premessa procedurale

Il presente Messaggio riguarda la procedura d'approvazione delle Modifiche n. 24 - Marzo 2024 del Piano direttore (PD) concernenti la scheda V3 *Energia*.

Le modifiche sono state adottate dal Consiglio di Stato (CdS) il 27 marzo 2024 e sono state pubblicate dal 15 aprile al 14 maggio 2024 a norma dell'articolo 13 della [Legge cantonale sullo sviluppo territoriale](#) (LST). Contro tali modifiche, i comuni e gli enti regionali per lo sviluppo (ERS) potevano presentare ricorso al Gran Consiglio (GC), limitatamente ai provvedimenti di grado *Dato acquisito* (Da).

L'adozione è stata preceduta da una fase di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 11 LST, che si è svolta dal 27 marzo al 10 maggio 2023. Durante questo periodo ogni interessato ha potuto prendere visione delle proposte di modifiche - accompagnate da un *Rapporto esplicativo* e da due studi di base sul progetto d'innalzamento della diga del Sambuco e di potenziamento della centrale di Peccia - e inoltrare le sue osservazioni al Dipartimento del territorio (DT). Tutti i documenti della consultazione sono disponibili alla pagina www.ti.ch/pd → *Piano direttore* → *Procedure* → *Procedure recenti* → *Proposte di modifiche - Marzo 2023 - Scheda V3*.

I documenti della consultazione pubblica sono stati trasmessi il 20 marzo 2023 all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) per il suo esame preliminare. Il rapporto d'esame federale è giunto al Cantone il 28 settembre 2023; esso conferma la bontà della linea adottata dal CdS per la scheda V3, formulando alcune indicazioni e incarichi per la pianificazione successiva (vedere capitolo 3). Con lettera dell'8 aprile 2024 il DT ha trasmesso al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) la richiesta d'approvazione della scheda V3 adottata. Il 12 giugno 2024 la Sezione dello sviluppo territoriale (SST) ha informato l'ARE sull'inoltro dei ricorsi in oggetto, impegnandosi a trasmettere copia del presente Messaggio, affinché l'ARE possa prendere conoscenza delle censure sollevate. Contestualmente l'ARE ha sospeso la procedura d'approvazione federale in attesa delle decisioni sui ricorsi.

L'esito della consultazione pubblica e quello dell'esame preliminare federale sono riportati nel *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* che ha accompagnato l'adozione e la pubblicazione delle modifiche. Rapporto e modifiche sono disponibili alla pagina www.ti.ch/pd → *Piano direttore* → *Procedure* → *Procedure recenti* → *Modifiche n. 24 - Marzo 2024*. Nel rapporto vengono in particolare presentate le risposte del CdS alle osservazioni inoltrate nell'ambito della pubblica consultazione cantonale e a quelle dall'ARE.

Contro l'adozione delle modifiche della scheda V3 sono stati interposti i ricorsi del Comune di Lavizzara e della Società ticinese per l'arte e la natura (STAN). Le richieste ricorsuali, nonché le osservazioni e le proposte di decisione dello scrivente Consiglio sono presentate nel capitolo 4.

2 Le modifiche della scheda V3

Le modifiche oggetto sono finalizzate a consolidare la base pianificatoria cantonale per l'aumento della produzione di energia idroelettrica ed eolica, conformemente agli obiettivi di politica energetico-climatica cantonali e federali illustrati nel [Rapporto esplicativo](#) della pubblica consultazione nel 2023.

Messaggio n. 8481 del 28 agosto 2024

Più precisamente le modifiche integrano nella scheda V3 del PD:

- l’innalzamento della diga del lago Sambuco e l’ampliamento del bacino di Peccia con il grado di consolidamento *Da*;
- l’innalzamento della diga del lago Sella e l’inserimento di un impianto di pompaggio-turbinaggio nella centrale di Gordola con il grado di consolidamento *Informazione preliminare (Ip)*;
- la costruzione di nuove turbine eoliche presso il Parco eolico del San Gottardo (PESG) con il grado di consolidamento *Ip*.

La misura più importante delle modifiche riguarda l’innalzamento della diga del Sambuco, accompagnata dall’ampliamento del bacino di Peccia. Si tratta di uno dei progetti d’importanza nazionale della [Dichiarazione congiunta della Tavola rotonda per l’energia idroelettrica](#) ed uno dei provvedimenti prioritari del Piano energetico e climatico cantonale (PECC) sottoposto al GC col [Messaggio n. 8467 del 10 luglio 2024](#).

Al momento dell’adozione delle modifiche da parte dello scrivente Consiglio, questo importante progetto faceva parte dell’Allegato 2 della proposta di modifica della *Legge federale sull’approvvigionamento elettrico*, il cui art. 9a cpv. 3 ne prevede l’esonero dalla procedura pianificatoria. Il 29 settembre 2023, il Parlamento federale ha approvato tale proposta nel contesto della *Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (Mantelerlass)*, poi accolto anche dal popolo nella votazione del 9 giugno 2024. L’entrata in vigore della modifica della *Legge federale sull’approvvigionamento elettrico* avverrà nel corso del 2025, ma il Consiglio federale (CF) non ha ancora annunciato ufficialmente la data. Quindi, al momento, il progetto del Sambuco e di Peccia necessita ancora di una base nel PD.

3 Le valutazioni della Confederazione

I dettagli sul *Rapporto d’esame preliminare* dell’ARE (in generale positivo), nonché sulle spiegazioni di come il CdS intende dar seguito alle richieste ivi contenute sono illustrati nel [Rapporto sulla consultazione ed esplicativo](#) che ha accompagnato l’adozione delle modifiche della scheda V3 nel mese di marzo 2024. Per quanto d’interesse per il presente Messaggio, si sintetizzano di seguito le argomentazioni su due temi sollevati dal ricorso del Comune di Lavizzara.

Il primo riguarda i disposti degli artt. 8b della [Legge federale sulla pianificazione del territorio](#) (LPT) e 10 della [Legge federale sull’energia](#) (LEne), secondo cui i cantoni provvedono affinché nei loro PD siano definiti i territori e le sezioni dei corsi d’acqua adeguati per l’impiego della forza idrica e della forza eolica. L’ARE chiede che il Canton Ticino adempia a questo compito al più tardi nell’ambito della revisione totale del PD, per la quale il DT sta allestendo un apposito messaggio all’attenzione del GC, come già indicato nel [Messaggio n. 8369](#) del 29 novembre 2023 relativo alla sua gestione continua.

Il secondo riguarda il risanamento dei deflussi residuali ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 della [Legge federale sulla protezione delle acque](#) (LPac), per il quale l’ARE chiede che venga coordinato nella pianificazione relativa al progetto del Sambuco e di Peccia successiva al PD. In ossequio a tale richiesta, il CdS ha adottato la scheda V3 con un’indicazione in tal senso nel suo Allegato I (vedere *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*, marzo 2024).

4 Ricorsi e proposte di decisione

4.1 Ricorso del Comune di Lavizzara

Il ricorso verte sull'innalzamento della diga del Sambuco e l'ampliamento del bacino di Peccia e chiede la riformulazione della scheda V3, completandola in modo vincolante in merito a diversi temi illustrati di seguito, previo approfondimento con specifici studi e valutazioni; all'atto pratico le richieste del Comune di Lavizzara presuppongono il rifacimento dell'intera procedura di adattamento della scheda V3¹, perché modificherebbero in maniera importante i suoi contenuti e la sua impostazione.

Fondamentalmente il Comune di Lavizzara chiede che il progetto d'innalzamento della diga del Sambuco e d'ampliamento del bacino di Peccia sia eseguito con rispetto e riconoscimento verso il territorio che lo ospita, sia dal profilo ambientale, sia da quello economico e sociale. A sostegno delle proprie richieste il Comune evoca molteplici riferimenti a giurisprudenza, dottrina e documenti vari che non occorre commentare singolarmente in questa sede, perché, come meglio espresso più avanti, la procedura di adattamento della scheda V3 è stata condotta correttamente in base a prassi e disciplina della pianificazione direttrice e le richieste ricorsuali sono pertanto rispettate o riguardano i passi procedurali successivi alla modifica della scheda V3, più adeguati per soddisfare in maniera mirata e concreta le aspettative del Comune di Lavizzara.

Di seguito sono riportate le singole richieste del Comune, nonché le osservazioni e le proposte di decisione dello scrivente consiglio.

A. La scheda V3 deve essere completata con la pianificazione dei corsi d'acqua nel rispetto degli artt. 8b LPT e 10 LEne.

Il Comune ritiene siano violati i disposti dei due articoli, in quanto con le modifiche della scheda V3 non sono determinate le sezioni dei corsi d'acqua adeguate per l'impiego della forza idrica. Considera che a fronte di un progetto così importante come l'innalzamento della diga del Sambuco e l'ampliamento del bacino di Peccia sia necessario ottemperare ai due articoli e non sia sufficiente attendere la revisione del PD, la cui attuazione sarebbe puramente ipotizzata.

I due articoli sono stati introdotti nelle relative leggi nel 2018 con lo scopo di indurre i cantoni ad approntare le basi conoscitive per incrementare lo sfruttamento della forza idrica. Nel 2023 l'ARE e l'Ufficio federale dell'energia hanno elaborato e posto in consultazione presso i cantoni una linea guida per l'applicazione dei due articoli. Il CdS ha preso posizione con [lettera del 25 ottobre 2023](#) ed ha espresso diverse critiche fondate essenzialmente sul fatto che la linea guida fa astrazione dell'esperienza pluriennale che diversi cantoni hanno maturato nella pianificazione e nella gestione dello sfruttamento dei corsi d'acqua. Fra questi il Ticino stesso, dove si trovano 23 impianti idroelettrici con potenza superiore a 3 MW e 16 con potenza superiore a 10MW e dove una grande quantità di corsi d'acqua è già sfruttata, mentre i restanti difettano delle caratteristiche necessarie per esserlo.

In buona sostanza, la situazione e le potenzialità dell'idroelettrico in Ticino sono note e su queste basi, sia la scheda V3 che il PECC stabiliscono da anni la strategia generale del Cantone in ambito idroelettrico, che è quella di adeguare e potenziare gli impianti

¹ Ovvero pubblica consultazione e adozione del CdS con facoltà di ricorso.

Messaggio n. 8481 del 28 agosto 2024

idroelettrici esistenti (che già captano le acque) e di moderatamente aprire la porta alla realizzazione di mini-impianti, in linea di principio solo su corsi d'acqua già sfruttati e secondo criteri pianificatori espressi al punto 3.1f della scheda V3 in vigore e confermato con le Modifiche n. 24. Nel contesto dell'attualizzazione del PD (che come detto nel capitolo 3 è stata annunciata nel Messaggio n. 8369) sarà fornito un quadro della situazione e delle potenzialità residue.

Si segnala inoltre che nel contesto dell'[Atto sull'accelerazione](#) attualmente in discussione presso il Parlamento federale, il CF ha proposto di modificare l'art. 8 della LPT con un nuovo cpv. che recita come segue: *“I progetti per l'impiego di energie rinnovabili possono essere pianificati ed autorizzati a prescindere dalla delimitazione di un territorio o di una sezione di corso d'acqua secondo l'art. 8b della presente legge e l'art. 10 LEne”*.

B. La scheda V3 deve essere completata con l'allestimento almeno di un piano di situazione che indichi al minimo l'innalzamento della diga del Sambuco e l'ampliamento del bacino di Peccia, come rappresentazione grafica, nel rispetto dell'art. 6 dell'[Ordinanza sulla pianificazione del territorio](#) (OPT).

Il Comune ritiene che il progetto non sia sufficientemente illustrato graficamente e non rispetti in generale i requisiti di forma richiesti dall'art. 6 OPT, ma in realtà non è così. Infatti il PD, così come altri atti della pianificazione territoriale (piani regolatori, piani settoriali della Confederazione) è composto da diverse parti che vanno lette nel loro insieme per comprenderne contenuti e vincoli. Così è anche per la scheda V3 e le sue modifiche in questione.

Il [Rapporto sulla consultazione ed esplicativo](#) del marzo 2024 (in particolare il capitolo *Modifiche adottate dal CdS*) segnala chiaramente che, mentre il progetto è iscritto nella parte testuale vincolante della scheda V3 (quella con il fondo grigio), lo stesso appare come simbolo nella carta di base del PD (altra componente vincolante di tale strumento). Come da prassi consolidata, una volta che le modifiche della scheda V3 entreranno in vigore, la carta di base disponibile sul [geoportale cantonale](#) sarà completata in maniera definitiva col simbolo del progetto, in ossequio al cpv. 2 dell'art. 6 OPT². I dettagli tecnico-costruttivi sono per contro illustrati testualmente e graficamente nello [Studio di fattibilità](#) e nella [Valutazione ambientale preliminare](#) della consultazione pubblica del 2023 che sono parti integranti delle modifiche della scheda V3, in quanto studi di base (fondamenti) ai sensi dell'art. 6 LPT.

Lo *Studio di fattibilità* riporta una stima dei costi, delle tappe temporali del progetto e delle ulteriori procedure pianificatorie ed edilizie/costruttive per realizzarlo, in ossequio al cpv. 3 dell'art. 6 OPT³. La *Valutazione ambientale preliminare*, il [Rapporto esplicativo](#) ed il *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* (gli ultimi due anche parti integranti delle modifiche della scheda V3) illustrano gli impatti territoriali del progetto e come questi possono essere coordinati con tutte le preesistenze e in base ai disposti delle leggi o direttive applicabili per tutte le componenti toccate (paesaggio, acque, bosco, fauna, flora,

² «La rappresentazione grafica indica globalmente i progetti del piano direttore di tutti gli ambiti settoriali nel loro contesto territoriale. La scala è di norma 1:50 000.»

³ «Il testo contiene, suddivise per ambiti settoriali e progetti singoli, istruzioni sull'ulteriore modo di procedere in merito al territorio, al tempo e all'organizzazione, nonché indicazioni relative ai mezzi pianificatori e finanziari.»

vie di comunicazione, infrastrutture elettriche, pericoli naturali), in ossequio al cpv. 4 lett. a e b dell'art. 6 OPT⁴.

In buona sostanza le modifiche in questione vanno valutate in base all'insieme di tutti i documenti che sono stati messi a disposizione del pubblico sul sito on line del PD. A ciò è da aggiungere che al momento in cui la scheda V3 entrerà in vigore, la sua forma definitiva sarà caricata sul portale del PD completa del capitolo 1 che inquadrerà in maniera sintetica anche il progetto del Sambuco e di Peccia e il capitolo 5 che riporterà tutti i documenti di riferimento citati nei paragrafi precedenti, nonché i link utili dove trovare le informazioni che formano il quadro delle condizioni del progetto in questione⁵.

C. La scheda V3 deve essere completata nel rispetto degli artt. 3 e 6 OPT, della giurisprudenza e della dottrina, e degli artt. 8 e 9 LST e 24 del [Regolamento della LST](#) (RLST), che indichi in modo preciso gli effetti sul paesaggio, sui luoghi e sulla fauna, il modo di procedere in merito al territorio, al tempo, all'organizzazione ed alla protezione della natura, le indicazioni relative ai mezzi pianificatori e finanziari, la valutazione delle ripercussioni, i nessi territoriali e materiali.

Per quanto riguarda il rispetto dei disposti dell'art. 6 OPT si rimanda alla precedente lettera B.

Per quanto riguarda l'asserita mancanza di ponderazione degli interessi (art. 3 OPT) si rammenta che l'innalzamento della diga del Sambuco e l'ampliamento del bacino di Peccia sono stati individuati come progetto d'interesse nazionale nel contesto della *Tavola rotonda per l'energia idroelettrica*, soppesando criteri ambientali, sociali ed economici (in particolare la necessità dell'approvvigionamento energetico invernale per la popolazione e le attività economiche). Lo *Studio di fattibilità* illustra come questo progetto, paragonato ad altre simili ipotesi sul territorio svizzero e ticinese, sia fra i più adeguati, infatti è poi confluito nell'Allegato 2 della LENE votata in parlamento il 29 settembre 2023 (vedere capitolo 2). I recenti tragici eventi meteorologici in Lavizzara e in Vallemaggia hanno evidenziato anche il ruolo della diga del Sambuco nello stoccare l'acqua e mitigare così gli effetti delle alluvioni. L'innalzamento della diga contribuirebbe a ridurre ulteriormente i rischi per i comuni della regione. Questo aspetto va pure considerato nella ponderazione degli interessi del progetto.

Per quanto riguarda gli impatti territoriali, temporali e finanziari derivanti dal progetto in questione, il grado di approfondimento della documentazione che nel suo insieme costituisce le modifiche della scheda V3 è adeguato alla scala, alla natura e al ruolo che la legislazione, la prassi e la dottrina attribuiscono al PD in seno al sistema elvetico di strumenti e procedure della pianificazione territoriale. Esso è lo stesso in uso per gli adattamenti condotti da quando il PD è entrato in vigore nel 2009 e non è stato oggetto di critiche da parte delle autorità federali nel corso degli anni.

⁴ «Per la comprensibilità del piano direttore, rappresentazione grafica e testo informano anche sui nessi territoriali e materiali (statu quo) segnatamente su:

a. edifici e impianti esistenti;
b. piani e norme vigenti sull'utilizzazione del suolo»

⁵ La versione definitiva della scheda e della carta di base saranno caricate sul sito www.ti.ch/pd → *Schede / Mappa*. Ciò sarà eseguito solo al momento dell'entrata in vigore delle modifiche della scheda V3. Nel frattempo i documenti sono reperibili agli indirizzi segnalati a pagina 1 del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*. Questo modo di procedere permette di non confondere modifiche cresciute in giudicato e modifiche ancora in corso di procedura.

Concretamente tale sistema implica che un progetto come quello del Sambuco sia pianificato e progettato per gradi successivi di approfondimento: allo stadio del PD vanno indicate le caratteristiche progettuali generali e la possibilità che tali caratteristiche possano convivere con interessi di protezione ed utilizzazione del territorio a scala cantonale e federale, attribuendo alla pianificazione successiva chiari oneri di approfondimento. Nella pianificazione successiva, quella delle utilizzazioni, sulla base di un progetto più preciso si determina l'impatto ambientale e le misure da vincolare per la realizzazione dello stesso conformemente alle legislazioni applicabili. Nel contesto della procedura edilizia, il progetto definitivo viene calibrato in base ai vincoli determinati nella pianificazione delle utilizzazioni.

Nella *Valutazione ambientale preliminare*, nel *Rapporto esplicativo* ed ulteriormente nel *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*, sono stati evidenziati tutti gli elementi territoriali toccati dal progetto (pericoli naturali, paesaggio, vie di comunicazione storiche, acque, fauna, ecc.) e come questo vi conviva adottando delle misure di protezione, compensazione e valorizzazione – le principali citate nell'Allegato I della scheda V3 – che vanno indagate e trovate nell'ambito della pianificazione delle utilizzazioni. Gli approfondimenti eseguiti nella procedura di adattamento della scheda V3 attestano che il progetto non contempla “no-go” di principio e che si può procedere coi passi successivi. Come indicato nel *Rapporto esplicativo*, la pianificazione delle utilizzazioni (o pianificazione locale) sarà eseguita tramite *Piano di utilizzazione cantonale* (PUC) con *Rapporto dell'impatto sull'ambiente* pianificatorio (RIA), seguito da una domanda di costruzione con RIA edilizio, o, in alternativa, un *Piano particolareggiato cantonale con autorizzazione a costruire* (PCACostr) accompagnato da un RIA completo. In entrambi i casi, tutti i risvolti ambientali del progetto saranno indagati e risolti nel dettaglio. A titolo abbondanziale lo strumento del PCACostr riflette esattamente l'obiettivo dell'*Atto sull'accelerazione* in discussione presso le Camere federali di accorpate il più possibile le procedure per accelerare la realizzazione di progetti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili.

Quale conferma che la scheda V3 e la sua documentazione accompagnatoria sono adeguate alla scala e al ruolo del PD, riportiamo tre temi puntuali sollevati dal Comune:

- è reclamata una presunta mancanza di trattazione della gestione del materiale estratto dalla montagna. In realtà a pagina 10 del *Rapporto esplicativo* di marzo 2023 si spiega che da una stima basata sul paragone con progetti simili, il materiale di risulta oscilla fra i 4'000 e gli 8'000 m³, che in parte sarà riutilizzato per la costruzione dei manufatti necessari al progetto. Si spiega inoltre che tali quantità non implicano l'apertura di siti estrattivi o discariche di dimensioni tali da dover essere verificati nei loro impatti a scala di PD⁶: ciò succederà semmai negli approfondimenti della pianificazione delle utilizzazioni;
- contrariamente a quanto asserito nel ricorso, anche il ripristino della via di comunicazione storica TI 1181.0.1 è correttamente trattato nella modifica della scheda V3. Nella *Valutazione ambientale preliminare* è segnalata la lunghezza della tratta che verosimilmente sarà sommersa dall'innalzamento del lago: circa 37 m su un totale di 379 m. Si tratta solo di un decimo del percorso, che può essere considerato sopportabile anche alla luce del fatto che l'Allegato I della scheda V3 (marzo 2024)

⁶ Nel PD sono pianificate solo le discariche superiori a 100'000 m³ (vedere scheda V7 [Discariche](#)), quelle più piccole nei piani regolatori.

Messaggio n. 8481 del 28 agosto 2024

indica l'onere di prevedere misure di protezione, mitigazione, sostituzione compensazione e valorizzazione per una serie di componenti territoriali fra cui le vie di comunicazione storiche. Il Rapporto esplicativo di marzo 2023 segnala che il rifacimento della via storica può essere pianificato, progettato e realizzato insieme alla galleria che verosimilmente sarà costruita nel tratto di riva di lago su cui si innesta il percorso pedonale;

- altro tema specifico evocato nel ricorso è l'apparente mancanza di soluzioni (nella scheda V3) per il risanamento dei deflussi residuali lungo il fiume Maggia ai sensi degli artt. 80 cpv. 2 e 81 (tempistiche) della LPAc. Il Cantone ha adottato nel 2016 il [Rapporto sul risanamento dei deflussi residuali ai sensi dell'art. 80 LPAc](#), lanciando quindi tale processo. Nel suo *Rapporto d'esame preliminare* l'ARE segnala che il progetto non deve ostacolare tale risanamento e per questo motivo le due iniziative devono essere coordinate, ciò che è espressamente segnalato nell'Allegato I della scheda V3 del marzo 2024 come compito da svolgere contestualmente alla pianificazione delle utilizzazioni. Questo approccio è pragmatico, poiché permette di predisporre le concrete misure di risanamento a uno stadio di pianificazione e progettazione più dettagliato.

D. La scheda V3 deve essere completata con il coordinamento del contenuto del testo della scheda con la rappresentazione grafica nel rispetto dell'art. 6 cpv. 1 OPT.

La risposta a questa richiesta è già contemplata nella risposta alla lettera B a cui si rimanda.

E. La scheda V3 deve essere completata col principio della modifica dell'attuale concessione per lo sfruttamento delle acque.

Il tema della concessione è regolato dalla [Legge cantonale sull'utilizzazione delle acque](#) (LUA). Una sua eventuale modifica dipende dalle caratteristiche ingegneristiche, idrauliche e gestionali del progetto di potenziamento in fase di precisazione, si tratta quindi di una questione che oggettivamente va ancora chiarita nei suoi vari aspetti. Il principio della modifica della concessione è di fatto basato sulla LUA che trascende e supera il PD; quindi una sua iscrizione nel PD, oltre ad essere superflua, non è vincolante.

F. La scheda V3 deve essere completata con il principio delle conseguenze finanziarie di un simile progetto per la comunità locale, con i ritorni sul territorio, i ritorni finanziari come una partecipazione della comunità locale agli utili ed altre forme di prestazioni finanziarie e di indennità complete per la perdita di territorio.

Così come la modifica della concessione (vedere punto E), anche le richieste della lettera F sfuggono all'applicazione del PD, che è un atto soggetto al diritto amministrativo pubblico. Inserire nella scheda V3 il principio di ristorni, indennità ed altre prestazioni d'ordine finanziario alla comunità locale, non ha effetto giuridico vincolante.

Sulla base di quanto precede, il CdS invita codesto lodevole Gran Consiglio a voler decidere:

- il ricorso del Comune di Lavizzara è respinto.

4.2 Ricorso della STAN

Il ricorso verte sul PESG, chiedendo lo stralcio dell'*Informazione preliminare* (Ip) relativa all'intenzione pianificatoria di un suo potenziamento attraverso l'aumento del numero di torri. A giustificazione del suo ricorso, la STAN evoca la mancanza della dovuta ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 3 OPT completa e trasparente e l'inopportunità dell'opera prevista (potenziamento del PESG). La STAN ricorre per sé stessa e per l'associazione madre nazionale Schweizer Heimatschutz (SHS).

Dal profilo giuridico, il ricorso della STAN è irricevibile per mancanza di legittimazione. Il PD vincola infatti solo le autorità (art. 9 cpv. 3 LPT) e contro i suoi contenuti col grado di consolidamento *Da* possono ricorrere solamente i comuni e gli ERS (art. 13 LST). La dottrina stessa indica che il PD non è vincolante né per i privati, né per le associazioni ambientaliste (Tschannen, *Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts*, art. 9, n. 7). Sempre in base all'art. 13 LST il ricorso è privo di base legale, poiché alla contestata misura è attribuito il grado di consolidamento *Ip* quindi non può essere impugnata. Formalmente quindi non sarebbe necessario entrare nel merito del ricorso, ma lo scrivente Consiglio ritiene comunque utile fornire alcune precisazioni in merito agli argomenti addotti dalla STAN.

In primo luogo la ricorrente formula una supposta mancanza di adeguata ponderazione degli interessi nei confronti della procedura che ha portato alla pianificazione, alla progettazione ed alla realizzazione dell'impianto esistente, procedura che si è conclusa da tempo; conseguentemente la critica non è pertinente all'adattamento della scheda V3 in oggetto.

In secondo luogo la STAN sostiene che gli obiettivi di resa energetica preventivati anni fa non sono stati raggiunti (tra i 16 GWh/anno e i 28 GWh/anno) e che anche se lo fossero col passare del tempo, non sarebbero sostenibili né dal profilo economico (investimento) né dal profilo paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento a quella che sostiene essere una strage di uccelli migratori causata dalle pale eoliche in funzione; sarebbe quindi improvido potenziare il PESG. A fondamento delle sue tesi la STAN effettua una propria valutazione basata su ipotesi con ampio margine di interpretazione che a mente dello scrivente Consiglio non è necessario affrontare nel dettaglio. Al momento le 5 pale eoliche producono circa 13.5 GWh/anno⁷, meno di quanto preventivato, ma non appare sorprendente visto il ridotto lasso di tempo durante il quale il PESG è stato attivo, ovvero 4 anni, e considerato il fatto che il 2022 e il 2023 sono stati estremamente asciutti e poco ventosi rispetto alla media decennale. Nei primi anni è stato inoltre necessario accumulare esperienza per calibrare al meglio il funzionamento degli impianti in base alle condizioni meteorologiche locali.

Dalla messa in servizio del parco eolico è in funzione un radar che monitora il passaggio degli uccelli e che spegne gli aerogeneratori al superamento delle soglie, definite con la Stazione ornitologica svizzera e l'Ufficio della natura e del paesaggio. Dal 2021 al 2023, per confermare l'efficacia del radar, si è proceduto a diverse campagne di ricerca dei cadaveri di uccelli a seguito di impatti contro gli aerogeneratori. I rilevamenti mostrano un tasso medio di cadaveri di circa 10 unità per turbina all'anno: appare quindi eccessivo parlare di "strage". Sulla base di questi risultati, dal 1° aprile 2023 sono state attivate nuove soglie di spegnimento delle pale eoliche. I risultati dello studio saranno pubblicati entro la fine del 2024 in un articolo scientifico.

⁷ Dato del 2023.

Messaggio n. 8481 del 28 agosto 2024

Sulla base di quanto precede, il CdS invita codesto lodevole Gran Consiglio a voler decidere:

- il ricorso della STAN è irricevibile per mancanza di legittimazione attiva.

5 Sintesi delle proposte di decisione

Sulla base di quanto precede, riservato un più ampio sviluppo delle tesi di fatto e di diritto in corso di procedura, invitiamo codesto lodevole Gran Consiglio a voler decidere:

- il ricorso del Comune di Lavizzara è respinto;
- il ricorso della STAN è irricevibile per mancanza di legittimazione attiva.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

6 Abbreviazioni

ARE	Ufficio federale dello sviluppo territoriale
CdS	Consiglio di Stato
CF	Consiglio federale
Da	Grado di consolidamento dato acquisito
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DT	Dipartimento del territorio
ERS	Enti regionali per lo sviluppo
GC	Gran consiglio
Ip	Grado di consolidamento <i>informazione preliminare</i>
LENe	Legge federale sull'energia
LPAC	Legge federale sulla protezione delle acque
LPT	Legge federale sulla pianificazione del territorio
LST	Legge cantonale sullo sviluppo territoriale
LUA	Legge cantonale sull'utilizzazione delle acque
OPT	Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio
PCACostr	Piano particolareggiato cantonale con autorizzazione a costruire
PD	Piano direttore cantonale
PECC	Piano energetico e climatico cantonale
PESG	Parco eolico del San Gottardo
PUC	Piano di utilizzazione cantonale
SHS	Schweizer Heimatschutz
SST	Sezione dello sviluppo territoriale
STAN	Società ticinese per l'arte e la natura
RIA	Rapporto dell'impatto sull'ambiente
RLST	Regolamento della LST